



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1393

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. EUGENIO TRINCA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 10729 del 17 giugno 1997, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Eugenio Trinca, nato a Conegliano (TV) il 22 febbraio 1968;

VISTA la nota del 27 dicembre 2018 (prot. n. 0043452/18) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Eugenio Trinca nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 14 marzo 2019 (prot. n. 0012044/19) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione relativa ai successivi controlli svolti in merito all'attività del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA l'ulteriore documentazione ricevuta con nota del 25 marzo 2019 (prot. n. 0015667/19);

VISTA la nota del 10 settembre 2019 (prot. n. 0064918/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Eugenio Trinca, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
 - trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- art. 159, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza di clienti o potenziali clienti;

RILEVATO che, con nota pervenuta in data 13 settembre 2019 (prot. n. 0066209/19) e indirizzata all'Ufficio Vigilanza Albo e all'Ufficio Sanzioni Amministrative, il Sig. Eugenio Trinca ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 24 settembre 2019 (prot. nn. 0068889/19 e 0068896/19), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le difese del consulente trasmesse con nota del 9 ottobre 2019 (prot. n. 0072470/19);

RILEVATO che, con la suddetta nota il consulente ha richiesto, altresì, di essere sentito personalmente in audizione, rinunciando successivamente a tale istanza con comunicazione del 13 gennaio 2020 (prot. n. 0001451/20);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 28 febbraio 2020 - trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 10861/20) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Eugenio Trinca e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Eugenio Trinca non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Eugenio Trinca le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nei casi di acquisizione di somme di pertinenza del cliente e di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti di cui all'art 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante atteso che ha consentito al consulente il compimento della condotta acquisitiva;
- la pluralità di condotte illecite poste in essere dal consulente, la natura delle violazioni accertate – due delle quali riferibili a tipologie di violazione autonomamente sanzionabili con il massimo edittale – la loro reiterazione nel tempo, il numero di clienti coinvolti, nonché le modalità con cui sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, tali violazioni sono imputabili al Sig. Eugenio Trinca, a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Eugenio Trinca, nato a Conegliano (TV) il 22 febbraio 1968, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d)*, del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti